



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1752. usque ad
Annum 1757 - Cum Appendice ad Annos 1744. 1745. 1748

Luxemburgi, 1758

Subsequitur declaratio, quænam sint jura & Emolumenta ex temporali
jurisdictione promanantia, quæque onera ex hujusmodi emolumentis sint
in posterum sustinenda.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74789](#)

Subsequitur Declaratio, quænam sint jura & Emolumenta ex temporali jurisdictione promanantia, quæque onera ex hujusmodi emolumentis sunt imposterum sustinenda.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

A VENDO Noi sotto questo medesimo giorno scritto, divisi, e dismembrati dalli due Monasterj del Sagro Speco, e di Santa Scolastica di Subiaco, dell'Ordine di S. Benedetto, e dagli Abatti Commendatarj pro tempore, il dominio, governo, e giurisdizione temporale della Terra di Subiaco, e de' Castelli, e Luoghi Giurisdizionali da essa dipendenti, con tutti i proventi e rendite, che derivano da detta Giurisdizione temporale, e quelli e questi appropriati, applicati, ed incorporati in perpetuo alla Nostra Camera Apostolica, salva però sempre a' suddetti Abatti Commendatarj la Giurisdizione Ecclesiastica e Spirituale, la Privativa della Peça, e della Caccia, e salva ancora qualunque sorta di rendite, ed emolumenti non provenienti dalla sola giurisdizione, e governo temporale, come più largamente apparisce dalle Nostre Lettere Apostoliche sopra ciò spedite sub Plumbo; Ed essendoci in dette Lettere riferavi di dichiarare, mediante la presente Cedola di Nostro Moto proprio, quali sieno li diritti, rendite, e proventi derivanti dalla detta Giurisdizione temporale; come si abbiano in avvenire da governare quanto al medesimo temporale le dd. Terre, Castelli, e Luoghi dell'Abbazia; e come si debba supplire alle spese occorrenti per lo stesso governo temporale. Quindi è, che avendo qui per espresso, e di parola in parola inferto l'intero tenore di dette Nostre Lettere Apostoliche, e volendo che questa Nostra Cedola si abbia e debba aversi come parte integrante delle medesime: Di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana Potestà, decretiamo, e dichiariamo, che i diritti, rendite, e proventi derivanti da detta Giurisdizione temporale sono:

Sono ridotti principalmente a cinque capi, e quali siano.

In primo luogo: Il Provento e' affitto della Cancelleria, e Cancellerie Civili e Criminali dei Tribunali Laici, e degli Archivj, che attualmente sono, o potranno stabilirsi in avvenire in qualche Terra e Luogo dell'Abbazia.

Secondo. La facoltà di depurare il Governatore di Subiaco, e i Giudici Subalterni d'ogni Luogo dell'Abbazia, e di eleggere da essi Giudici Subalterni gli emolumenti, ch'erano soliti di pagare per la Spedizione delle Patentj; In ordine a che, trovandosi presentemente affittato, per l'affitto fatto dal defunto Abbat Commendatario, alla Comunità della Camerata il paesello della montagna di Campeocco, per annui scudi duecento, con la facoltà di nominare il Podestà dell'isella Terra; vogliamo, che si detrappa dal detto affitto, e che tanto meno corrisponda quella Comunità al futuro Abbat, quanto importa l'emolumento della patente della suddetta Podestaria, misurandolo e regolandolo da quello, che per la medesima è stato solito altre volte di pagarsi.

Terzo. Le carceri situate in mezzo la Terra di Subiaco vicino alla piazza, con l'abitazione annessa per uso dei Birri, con tutti i suoi figli, e utensili, che dovranno servire per il Tribunale del Governo laicale; restando per uso e comodo del Tribunale Ecclesiastico le carceri esistenti nella Rocca e Palazzo spettante all'Abbat Commendatario, al quale però dovrà darsi liberamente anche l'uso, e comodo di dd. carceri laicali vicine alla piazza; fino a tanto che avrà fatto accomodare ed affornire degli figli necessari le suddette carceri della Rocca.

Quarto. Il Provento de' danni dati: qualsivogliamo, che si regoli, tanto rispetto all'applicazione delle pene, quanto rispetto alla cognizione delle Cauje, a tenore di quanto si preferire colla Nostra Costituzione, che incomincia: Inveterata Reipublicae incommoda: dei 25. Gennaro 1751., non obstante che le Comunità dell'Abbazia nulla paghino in Camera per il provento delle suddette pene.

Quinto. Finalmente la Posta delle Lettere: volendo Noi, che questa non più camini, come caninava per lo passato, per mezzo d'un Postiglione deputato dall'Abbat Commendatario, e strettamente per la maggior parte da dd. Comunità, mediante una certa annua contribuzione; ma che resti, e si unisca con tutte le altre Poste del Nostro Stato Ecclesiastico, sotto l'appalto e disposizione del Generale delle Nostre Poste: Cosicché le dette Comunità, e ciascuna di esse, rimangano in avvenire assai libere da detta contribuzione, e ciascheduno, che in Roma o in Subiaco vorrà ricevere le sue lettere, debba pagare il porto, secondo la Tariffa stabilita tra la Nostra Camera, e il detto Generale delle Poste. Vogliamo però e dichiariamo, per quiete e indemnità degli Abitanti & Uomini dell'Abbazia, che volendosi ne' giorni fuori di Posta mandare da qualunque Particolare Lettere o Pieghi per espresso, o per mezzo di qualche Vetturale, o di altri; niente posso essere per ciò molestatato, né dal suddetto Generale delle Poste, né da suoi Subappaltatori o Ministri.

§. 2. Siccome dunque abbiamo separato, e separiamo dall'Abbazia tutto quello, ch'è frutto ed emolumento della giurisdizione temporale, così per la dovuta corrispettività vogliamo, che sieno isgravati, e liberati la medesima Abbazia e li suoi Abatti Commendatari pro tempore, di tutto quello, ch'è peso dell'istessa giurisdizione; onde non faranno essi in avvenire più obbligati a pagare il salario del Governatore di Subiaco, del Bargello, e Birri, e degli altri Ufficiali del Tribunale Seccolare; ma dovranno unicamente soccombere a quelle spese, che faranno necessarie per l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, e servizio del loro Tribunale Abbaiale. E perchè questi stessi frutti, ed emolumenti derivanti dalla giurisdizione temporale, che abbiamo, come sopra, separati, e incamerati, li cediamo in perpetuo ed applichiamo fino da ora al Corpo delle Comunità della suddetta Abbazia; Quindi è che dovranno pensare in avvenire le Comunità medesime a sopportare i pesi dell'istessa giurisdizione: consistenti nel pagamento di scudi cento annui al Governatore di Subiaco; scudi trecento al Bargello, con l'obbligo di tenerne al suo servizio dodici Birri; a' quali dovranno somministrarsi i soliti utensili, quando sono in giro per servizio di giustizia dei luoghi dell'Abbazia; scudi ventiquattro al Procuratore de' Poveri; ch'è obbligato a difendere i Carcerati; scudi nove e bajocchi sessanta al Mandataro; scudi tre e bajocchi sessanta per provvedere giornalmente i Carcerati di acqua; scudi otto e bajocchi sessanta per il Capellano, che deve celebrare in ogni Festa la Santa Messa nella Cappella delle Carceri; e scudo uno per la cera in servizio della suddetta Cappella, nella istessa guisa appunto, che si è costumato finora: Al qual effetto, se mai per avventura non corrispondessero li frutti e' emolumenti come sopra incamerati, e rispettivamente ceduti, al pieno dei divisi pesi, vogliamo, che sieno tenute a supplire con la dovuta proporziona a tutto quello, che mancherà, le Comunità dell'Abbazia suddetta; le quali potendo all'incontro sallevarsi, come ci è noto, da molti pesi, che soffrivano in tempo del governo dei passati Abatti Commendatari, non verranno perciò a risentire nessun aggravio mag-

Pesi annessi alla Giurisdizione temporale, da quali vien gravata l'Abbazia.

Ed addossati alle Comunità, da fofteneri con gli Emolumenti ceduti loro.

Con l'obbligo di supplire dei propri quando non fossero sufficienti.

Forma da
osservarsi in
avvenire nel
governo tem-
porale.

giore. Come pure vogliamo, che sia cura e pen-
siero delle stesse Comunità, il trovare e stabilire
la maniera, mediante cui i salari, e provvisioni,
come sopra, assegnate agli Ufficiali, et Ministri
del Tribunale del Governo, siano puntualmente pa-
gate di mese in mese. Finalmente tutte le Terre,
Castelli, e luoghi della predetta Abbazia, voglia-
mo, che in avvenire si governino nella maniera,
che sono state governate finora da un Governatore
Generale, che rifugga in Subiaco, e da altri Giu-
dici Subalterni, chiamati Podesta, che rifuggano
in ogni Terra, e Castello, quali Giudici Subal-
terni però non avranno giurisdizione maggiore di
quella, che hanno avuta per lo passato; e voglia-
mo ancora, che le Nostre Congregazioni della
Consulta, e del Buon Governo abbiano sopra le
medesime Terre, Castelli, e Luoghi quella sopra-
intendenza, e superiorità, che hanno, secondo le
relative loro incombenze, e secondo le Costituzio-
ni e Riforme Apostoliche, negli altri Luoghi del
Nostro Stato Ecclesiastico immediato: per essere
così mente e volontà Nostra espressa.

Conferma
delle cose
precedenti.

Deroghe.

Data 7. No-
vemb. 1753.
del Pontifi-
cato 14.

§. 3. Volendo e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benché non exhibita, inè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi né opporsi di surrezione, orrezione, ne' d' alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, anzi vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre ed in perpetuo il suo effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra Sottoscrizione, benché non vi sieno stati chiamati, sentiti, o citati li detti due Monasteri del Sagro Speco, e di Santa Scholastica di Subiaco dell'Ordine di S. Benedetto, e gli Abatti Comendatari pro tempore, ed altre qualissimo persone, ancorchè privilegiate e privilegiatissime, che vi avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menziona: Non ostanti la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registran-
dis, la regola della Nostra Cancelleria, de jure quæsito non tollendo, e qualissimo altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Pre-
decessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplemen-
do colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque soffianziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena e total esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte
Cavallo questo dì 7. Novembre 1753.

BENEDICTUS PP. XIV.

Congregationis Cameralis Decreta, quibus privi-
legia liberæ extractionis, & exemptionis a
Datis, aliisque oneribus, in Ducatu, & Pro-
vincia Ferrarie, prævio accuratissimo exami-
ne, vel approbata fuerant, vel rejecta, vel
super iisdem moderatio aliqua implorata, ite-
ratò confirmantur.

BENEDICTUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei
memoriam.

CIRCUMSPECTA Romani Pontificis provi-
dencia generales quidem leges publico bo-
no latus atque statutas ita opportune temperare
non recusat, ut peculiaria privilegia in privat-
orum commodum iustis de causis Apostolica libe-
ralitate concessa, in suo robre manere permitat;
Sed simul etiam follicite caverre non negli-
git, ut si quod vitium in hujusmodi Privilegio-
rum Titulo adsit, si forte eadem in usu ad perso-
nas vel bona in ipsis non comprehensa indebet
extendi comperiantur, seu alias præscripti eorum
limites, & conditions iisdem adjectæ nequaquam
serventur, vel denique si quid in primæva co-
ram concessione inconfultè largitum fuisse dignoc-
catur; omnia quamprimum ad æquitatis & justi-
tiae terminos redigantur, prout, diligenter & ma-
turo præmissio examine, rationi consentaneum,
& ad Reipublicæ salutem, & Cameræ Apostolicæ
indemnitatem expediens fore judicatur.

I. Cum itaque Nos aliás, dum plerisque
Civitatibus atque Provinciis temporali Nostro &
Apostolice Sedis dominio subiectis, perpetuam
commerciali libertatem, quoad plura rerum genera-
ria, sub certis providis legibus & conditionibus,
per Nostram Constitutionem, decimo quinto Kal-
endas Augusti anno millesimo septingentesimo
quadragesimo octavo editam, indulsum; gene-
rales tamen Predecessorum Nostrorum Constitu-
tiones, earumdem rerum ex ipso Dominio ex-
tractionem vetantes, aliasque super solutionibus
vestigialium & onerum, Camerae Apostolice, seu
aliis, in casibus permisæ extractionis, seu rel-
ativè pro transitu & introductione, debitorum,
diversis temporibus emanatas, firmas & ratas ef-
fici voluerimus; facile intelleximus, hujusmodi Con-
stitutionum & Legum implemento, ad communem
alioquin utilitatem & æquabilem Ditionis Ec-
clesiasticae regimen necessario, magna & multi-
plicia obstacula opponenda fore, ex parte complurium
five personarum, five Societatum, &
Corporum, quibus extrahendi licentia, ac exemptionum &
immunitatum privilegia, variis rationibus,
titulis, & formis, a Predecessoribus Nostris
concessa aut confirmata astrebantur. Ita-
que opportunum, seu potius necessarium duxi-
mus, singularum hujusmodi concessionum atque
privilegiorum titulos, formas, atque tenores, ad
accurati examinis trutinam revocare; factaque
justa titillorum approbandum atque rejiciendorum
distinctione, certam præscribere regulam
ac methodum, juxta quam in Congregatione
Camerale eorumdem Privilegiorum subsistet
et vigore judicari deberet. Et quoniam in
Ferrariensi Ducatu & Provincia complura hujus-
modi privilegia a Romanis Pontificibus Predeces-
soribus Nostris antiquitus concessa, seu con-
firmata, adesse ferebantur, de quorum firmitate,
atque etiam amplitudine, aliter a prætentis
Privilegiatis, aliter verò a Ministris Camerali-
bus, aliisque publicorum onerum Exactoribus &

Creditoribus.

Privilégia
non temere
abroganda
sed ius limi-
tibus coer-
cenda, & ad
Reipublicæ
Salutem mo-
deranda.

Commerciali
libertas sub
certis legi-
bus concessa
in universa
Ditione Sta-
tus Ecclesiasti-
ci.

Obtenuit Pri-
vilegiorum,
ultra defin-
itos limites
exendi po-
terat, in
damnum Ca-
meræ Apo-
& Civita-
tum.

Ideo eorum
discussio, ap-
probatio, &
proscriptio
Congregatio-
ni Camerali
demandata.